



Camera di Commercio
Vicenza

COMMERCIO E TURISMO 2013

Contributi agli investimenti nel comparto commerciale, nei servizi collegati e nelle strutture turistico-ricettive

Bando di concorso

Approvato con deliberazione n. 179 del 24 ottobre 2013 della Giunta camerale

Articolo 1

Premessa

La Camera di Commercio di Vicenza promuove investimenti nel comparto commerciale, nei servizi collegati e nelle strutture turistico ricettive il cui ammontare non sia inferiore a € 5 mila.

La misura del contributo è del 30%, con il limite dell'ammontare di € 5 mila per ciascuna impresa. I contributi sono erogati alle imprese nell'ordine risultante dalla graduatoria indicata nel successivo articolo 7 e fino all'esaurimento della somma stanziata di € 440 mila.

Articolo 2

Imprese ammesse al contributo e non ammesse

Sono ammesse a contributo camerale le micro, piccole e medie imprese¹ che operano nei settori commercio e turismo alle quali, alla data di presentazione della domanda, risulti attribuito uno dei codici ATECORI di cui alle lettere dalla G alla S (il cui elenco dettagliato è scaricabile dal sito istituzionale insieme al modulo di presentazione della domanda) e che:

a) hanno sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Vicenza; sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza e hanno versato

¹ Le micro, piccole e medie imprese sono così definite dall'art. 2 allegato A alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124/36 del 20 maggio 2003: «La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro».

tutti i diritti camerali dovuti²;

b) all'atto della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo sono in stato di attività, non sono sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c) hanno eseguito la denuncia di inizio attività al REA (Repertorio Economico Amministrativo) per le attività di: 1) commercio al dettaglio; 2) commercio all'ingrosso; 3) commercio su aree pubbliche; 4) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 5) gestione di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aperto; 6) agenzie di viaggio; 7) servizi collegati al settore commercio e turismo; 8) agenti o rappresentanti di commercio.

Non sono ammesse le imprese già fornitrici della Camera di Commercio di Vicenza alla data di presentazione della domanda ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135³ (di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 2013, n. 95).

Gli investimenti ammessi al contributo camerale riguardano imprese e/o unità locali che per gli stessi investimenti non hanno ricevuto, né riceveranno altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura, anche di fonte comunitaria, dalla stessa Camera di Commercio di Vicenza, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici anche per il tramite di enti privati.

Articolo 3

Investimenti ammessi a contributo e non ammessi

Gli investimenti ammessi a contributo camerale sono i seguenti:

a) per tutte le imprese, escluse quelle degli agenti o rappresentanti di commercio, installazione e/o rifacimento di impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37⁴; in-

² o li versino entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito a versarli;

³ L'art. 4, comma 6 recita testualmente: «A decorre dal 1 gennaio 2013...gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche....».

⁴ 2. Gli impianti di cui al comma 1 del D.M. 37/2008 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

stallazione e/o rifacimento di impianti di antintrusione e videosorveglianza e adeguamento, con rifacimento parziale o totale, delle strutture riguardanti i luoghi di lavoro in conformità alle disposizioni di sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) per tutte le imprese, escluse quelle degli agenti o rappresentanti di commercio, acquisto, costruzione, ristrutturazione (inclusi posa di pavimenti e cartongessi, acquisto e montaggio di infissi), ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'impresa;

c) acquisto (escluso il *leasing*) di nuove apparecchiature e *software* dedicati alla gestione, controllo e programmazione dei consumi energetici;

d) se si tratta di imprese esercenti attività di commercio su aree pubbliche, acquisto (escluso il *leasing*) di automezzo nuovo funzionale all'attività;

e) per tutte le imprese, acquisto (escluso il *leasing*) di nuove attrezzature e nuovo arredamento necessari per l'esercizio dell'attività di impresa, escluso l'acquisto di veicoli da parte di imprese che effettuano il trasporto su strada per conto di terzi⁵;

f) se si tratta di agenti e rappresentanti di commercio, acquisto (escluso il *leasing*) di automezzo nuovo funzionale all'attività.

Non sono ammessi a contributo l'IVA sui beni e prestazioni di servizi, le altre imposte, tasse, tributi e spese notarili, i costi di imballaggio e di trasporto, le spese per l'acquisto di beni di consumo, le spese per l'acquisto di beni usati, le spese di locazione finanziaria (*leasing*), i costi interni dell'impresa, le spese di immatricolazione degli automezzi.

Articolo 4

Termini di inizio e fine degli investimenti

Sono ammesse a contributo le spese indicate all'articolo 3 effettivamente pagate dal giorno di presentazione della domanda fino al 30 settembre 2014. Non sono ammesse a contributo le spese risultanti da fatture o altri documenti emessi prima della presentazione della domanda.

Articolo 5

Regime «de minimis»

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

⁵L'esclusione degli autotrasportatori è motivata da analoga esclusione dal regime *de minimis* disposta dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione.

I contributi si intendono erogati in regime *de minimis*⁶ e pertanto l'impresa assegnataria del contributo è tenuta a dichiarare sia nella domanda di cui all'articolo 6, sia nel rendiconto di cui all'articolo 8 tutti i contributi ricevuti in regime *de minimis* nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (2013, 2012 e 2011).

Articolo 6

Presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo è redatta su apposito modulo della Camera di Commercio, scaricabile dal sito www.vi.camcom.it, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e trasmessa, dal 25 ottobre 2013 al 5 dicembre 2013, esclusivamente:

a) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Camera di commercio: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it.

b) con Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Vicenza, Ufficio Promozione, Via E. Montale, 27 – 36100 VICENZA, con indicazione sulla busta della dicitura «Domanda di contributo, bando concorso commercio e turismo 2013»; si terranno in considerazione le domande inviate tramite Raccomandata A.R. entro la scadenza del bando e ricevute dalla Camera di Commercio entro il 10 dicembre 2013.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

La Camera di Commercio di Vicenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Alla domanda vanno allegati: a) preventivi di spesa (anche in fotocopia) su carta intestata dei fornitori, con descrizione specifica della natura della spesa e del luogo in cui sarà effettuato l'investimento; b) relazione tecnica dell'investimento; c) dichiarazione

⁶ Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379/5 del 28 dicembre 2006. I settori del citato regolamento, esclusi dal campo di applicazione dello stesso sono i seguenti:

a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura; b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; d) imprese attive nel settore carbonifero; e) imprese in difficoltà; f) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o stati membri; g) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; h) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Il presente Regolamento è valido fino al 31 dicembre 2013.

sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, dalla quale risulti che l'impresa non ha chiesto, né ottenuto per lo stesso investimento altro pubblico contributo anche di fonte comunitaria.

Investimenti in più unità locali situate nella provincia di Vicenza comportano tante domande di contributo quante sono le unità locali nelle quali è effettuato l'investimento, senza pregiudizio dell'ammontare massimo del contributo indicato all'articolo 1 erogabile a ciascuna impresa e spettante per ciascun investimento.

Articolo 7

Graduatoria delle domande

Sono ammesse alla graduatoria di assegnazione del contributo le domande presentate nei termini e con le modalità indicate al precedente articolo 6. A ciascuna domanda è assegnato un punteggio determinato come segue:

a) **punti 5**: alle domande di imprese, escluse quelle presentate da agenti o rappresentanti di commercio, che realizzano uno o più investimenti descritti alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) **punti 4**: alle domande di imprese, escluse quelle presentate da agenti o rappresentanti di commercio, che realizzano uno o più investimenti descritti alla lettera b) del precedente articolo 3;

c) **punti 3**: alle domande di imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio dopo il 1 gennaio 2011;

d) **punti 2**: alle domande di imprese che realizzano uno o più investimenti descritti alle lettere c), d), e), f) del precedente articolo 3.

La graduatoria è determinata dalla somma dei punti attribuiti a ogni domanda di contributo presentata da ciascuna impresa. Se più imprese ammesse conseguono lo stesso punteggio, l'ordine in graduatoria è assegnato in base al giorno di presentazione della domanda che è il giorno di spedizione della Raccomandata A.R. o il giorno di invio alla casella di posta elettronica certificata della Camera di Commercio.

Se l'ammontare della somma indicata all'articolo 1 è insufficiente a soddisfare tutte le domande che hanno conseguito lo stesso punteggio e sono state presentate lo stesso giorno, la somma residua è attribuita alle domande stesse in proporzione al contributo spettante.

A ciascuna impresa ammessa al contributo è comunicato l'ordine in cui essa è stata iscritta nella graduatoria e il giorno entro il quale è tenuta a presentare il rendiconto dell'investimento eseguito.

Articolo 8

Rendiconto

Il rendiconto dell'investimento è presentato da ciascuna impresa e/o unità locale (all'indirizzo e con le modalità che saranno comunicate dalla Camera di Commercio) entro il 30 settembre 2014 ed è composto dai seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, contenente l'elenco delle fatture pagate (fotocopia del bonifico bancario o postale, fotocopia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto trasferimento di denaro, fotocopia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche, bancomat o carta di credito) e degli altri documenti di spesa dell'investimento realizzato, con allegate le fotocopie dei documenti elencati;

b) relazione dalla quale risulti la descrizione dell'investimento realizzato, che deve corrispondere a quello descritto nella domanda. Non sono ammesse modifiche all'investimento programmato, sia su una, sia su più voci di spesa tra quelle ammesse a contributo, a pena di esclusione.

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto del regime *de minimis*, in conformità al precedente articolo 5.

Articolo 9

Comunicazione dell'ammontare del contributo

Entro il 19 marzo 2014 a ciascuna impresa ammessa in graduatoria è comunicato l'ammontare del contributo calcolato sulla base delle spese preventivate allegate alla domanda e che sarà erogato se l'impresa realizzerà l'investimento programmato.

Il contributo è erogato nei limiti dell'ammontare determinato nella fase di ammissione e comunicato alle imprese interessate, anche nel caso in cui siano rendicontate spese superiori all'ammontare indicato nella domanda.

Il contributo è proporzionalmente ridotto se nella fase di rendicontazione delle spese sostenute l'ammontare risulta inferiore al preventivo indicato nella domanda.

Articolo 10

Rinvio al Regolamento Generale, norme sulla *privacy*, informazioni

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente bando si fa riferimento al «Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale» che detta criteri di carattere generale, approvato con deliberazione n. 130 dell'8 aprile 2003 della Giunta camerale e successivamente modificato con deliberazione n. 19 dell'11 novembre 2005 del Consiglio camerale.

In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» i dati comunicati dalle imprese saranno conservati presso gli uffici della Camera di Commercio di Vicenza a ciò autorizzati per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei contributi e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Vicenza, Via E. Montale n. 27. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Camera di Commercio di Vicenza per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. La comunicazione dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatoria e il rifiuto di comunicarli comporta l'esclusione dal concorso.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina la materia dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, la Camera di Commercio ha facoltà di chiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato all'Ufficio Promozione, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione (tel. 0444/994891-889-239-829 - Fax 0444/994834, e - mail: promozione@vi.camcom.it).

Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 2, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan.